

Autotrasporto merci: ridotti gli obblighi risarcitori del vettore

La nuova normativa, che entra in vigore col 1° marzo 2006, stimolerà la diffusione delle polizze danni a contraenza diretta delle aziende industriali e commerciali

Il riassetto normativo dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi, realizzato col D. Lgs. 537, attuativo dell'art. 1/b della legge n. 32/2005, avrà pesanti ripercussioni sull'attività del ramo trasporti. L'art. 10 del D. Lgs., infatti, modifica l'art. 1696 c.c., introducendovi tre nuovi commi, che in sintesi stabiliscono:

1. un limite alla responsabilità vettoriale pari ad euro 1 (uno) per chilogrammo di merce perduta o avariata nei trasporti nazionali;
2. la non derogabilità della disposizione sopra riassunta, se non nei casi e con le modalità previste nelle leggi speciali e nelle convenzioni internazionali applicabili;
3. la decadenza del predetto limite risarcitorio nei casi di dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti o di altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga per l'esecuzione del trasporto.

Il D. Lgs., dunque, rappresenta un pesante arretramento rispetto alla normativa precedente, che per le tariffe a nolo libero prevedeva una responsabilità vettoriale, per chilogrammo di merce perduta o avariata, di oltre 6 volte superiore (per la precisione € 6,20).

Il provvedimento è stato duramente criticato dall'ANIA, che così si è espressa: *“Il limite previsto appare non giustificato (...) rispetto a quello per i trasporti internazionali ed è in controtendenza con l'orientamento normativo in ambito europeo che tende infatti ad unificare detti limiti di responsabilità allineandoli verso i più elevati valori previsti dalla disciplina uniforme in materia di trasporti in-*

ternazionali” (in circolare prot. 0423 del 21 dicembre 2005).

L'appena citata circolare prosegue con una ampiamente condivisibile previsione: *“È inoltre agevole prevedere un incremento dei costi – sociali prima ancora che assicurativi – legati al prevedibile aumento dei contenziosi; poiché in base alla nuova disciplina, non si applicano i limiti risarcitori stabiliti dall'art. 1696 c.c.¹ alle ipotesi di dolo o colpa grave, l'utenza (e gli assicuratori dei rischi del trasporto in surroga dei primi) non mancheranno di argomentare l'esistenza di una colpa grave del vettore, forti di una giurisprudenza che negli ultimi anni è stata sempre più propensa a ravvisare l'esistenza di condotte gravemente colpose a carico degli autotrasportatori”*.

L'ANIA è intervenuta sul ministro Lunnardi e sul Presidente della Consulta dell'Autotrasporto, richiedendo la revisione della nuova disciplina, ma con esiti assai scarsi, poiché l'adozione del decreto era praticamente cosa fatta e – previa emanazione dei decreti dirigenziali già in fase di redazione

1 Art. 1696 c.c. – *“Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna”*.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it